

DETERMINAZIONE N 10 del 12 aprile 2021
IL DIRIGENTE DELL'AREA METROPOLITANA DI ROMA

Premesso che in data 26 marzo 2021 il Posto Polizia Ferroviaria di Terni ha trasmesso l'esposto presentato dal sig. Valter Mercuri in riferimento al rimorchio targato AA81250, in cui rappresentava l'impossibilità di pagare il bollo in quanto il veicolo risultava smarrito nonostante nella sua disponibilità, chiedendo pertanto all'autorità di PS di fare chiarezza in merito all'accaduto.

Visto che dalla consultazione dello stato giuridico risulta che in data 6/9/2019 con Rp L520779U sul veicolo AA81250 è stata annotata una formalità con codice 81 – perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva - da parte dell'intestatario al PRA Colloca Stefano per aver consegnato il veicolo a rivenditore irreperibile o fallito.

Visto che la Polizia Ferroviaria nella citata pec rappresenta che *“gli accertamenti esperiti presso gli archivi MCTC hanno dato conoscere che il veicolo è stato di proprietà del COLLOCA sino al 29 giugno 2005 e che in seguito ha avuto altri tre intestatari, sino all'esponente ERCURI Valter che lo acquistava il 9 maggio 2019. Appare dunque di tutta evidenza che il Colloca non avesse titolo a formalizzare alcun atto presso i pubblici archivi, in quanto già da tempo non era più titolare del veicolo e, pertanto, che la perdita di possesso sia verosimilmente frutto di un errore suscettibile di correzione da parte di Codesto Ufficio”*;

Accertato che il veicolo targato AA81250 è un rimorchio speciale per il trasporto di imbarcazioni e velivoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 3500 kg;

Visto che l'art.10 della L.172/2003 ha abolito l'obbligo di iscrizione al PRA dei rimorchi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3500kg;

Visto che a seguito dell'entrata in vigore di tale normativa l'ACI ha impedito nelle procedure PRA e STA l'effettuazione delle formalità di prima iscrizione, pertanto le iscrizioni avvengono solo nell'Archivio Nazionale Veicoli della Motorizzazione;

Visto che allo scopo di evitare disallineamenti tra l'Archivio PRA e l'Archivio MCTC, il PRA non può accettare altre tipologie di formalità relative a tali rimorchi iscritti al PRA precedentemente alla citata legge, in particolare non è possibile annotare perdite di possesso e cancellazioni dalla circolazione in quanto l'interessato dovrà presentare le richieste unicamente agli Uffici della Motorizzazione Civile;

Considerato che occorre procedere conseguenzialmente all'annullamento d'ufficio dell'annotazione della perdita di possesso sul veicolo targato AA81250 del 6/9/2019 R.p. L520779U per consentire l'allineamento tra l'Archivio PRA e l'Archivio della MCTC e il ripristino dell'obbligo tributario relativamente alla tassa automobilistica

Considerato che ai sensi dell'articolo 21 nonies L.214/1990 e s.m.i. i presupposti per un legittimo esercizio dell'istituto dell'annullamento d'ufficio è l'accertamento dell'invalidità dell'atto e la sussistenza di un interesse pubblico specifico, attuale e concreto, che prevalga sull'interesse del destinatario ovvero dei contro interessati alla conservazione dell'atto;

Considerato che l'interesse pubblico a cui questa Amministrazione è preposta è la certezza giuridica, scopo specifico dell'istituto della trascrizione a cui il provvedimento di annullamento è funzionalizzato;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti di annullare d'ufficio in via di autotutela la formalità di annotazione della perdita di possesso sul veicolo targato AA81250 del 6/9/2019 R.p. L520779U;

di dare comunicazione dell'avvenuto annullamento ai signori Valter Mercuri, Colloca Stefano e al Posto Polizia Ferroviaria di Terni;

di comunicare l'avvenuto annullamento dell'annotazione della perdita di possesso all'Ufficio Assistenza Bolli per l'aggiornamento del ruolo tributario relativo alla tassa automobilistica.

IL DIRETTORE
(Laura Tagliaferri)